


**“INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI
SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI”**

BANDO 2010

	<p>Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” Attività II.1.2. “Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica”</p>
---	---	---

1. Riferimenti normativi

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "*Competitività regionale e occupazione*" per il periodo 2007/2013, come modificata dalla Decisione C(2009) n. 7432 del 23/09/2009;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi e ss.mm.ii;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, di seguito Regolamento 800/08);
- Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis');
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 12-8312 del 03/03/08, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-8478 del 27/03/08 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria inizialmente destinata agli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale precedente.

2. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le piccole e medie imprese (PMI)¹ e loro consorzi, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi identificate dai codici ATECO 2007, come riportati a titolo esemplificativo nell'Allegato 3 al presente bando.

¹ Le piccole e medie imprese (PMI) sono le imprese che soddisfano i criteri dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008.

L'impresa può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda può riguardare una sola unità operativa.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di *impresa in difficoltà*² definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008.

3. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dei beni oggetto di agevolazione, deve effettuare una corretta manutenzione degli stessi, assicurandone le migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarli da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare agli stessi.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo dell'agevolazione³ quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale (o dell'individuata area c.d. 87.3.c. ora 107.3.c TFUE) o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

4. Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere realizzati in unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che, in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A., risulti attiva.

5. Iniziative ammissibili

La misura promuove investimenti finalizzati all'avviamento di linee di produzione di sistemi relativi alle tecnologie per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l'efficienza energetica, mediante la creazione di un nuovo stabilimento, l'estensione di uno

² "... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

³ Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il quinquennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che l'impianto produttivo risulti dotato di impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità analoghe a quelle dei beni sostituiti per obsolescenza.

stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono ammissibili le iniziative dirette alla produzione di sistemi, beni e componenti che consentano di:

- a) sfruttare le fonti energetiche rinnovabili;
- b) incrementare l'efficienza energetica.

Sono esclusi:

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni (di processo) come prima descritte;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge;
- gli investimenti necessari per conseguire gli standard di emissione imposti dalla normativa o da eventuali provvedimenti autorizzativi.

Non sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione progetti di investimento di ammontare inferiore a 100.000,00 €.

6. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dell'agevolazione del presente bando sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

7. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati dalla presente misura devono essere realizzati entro 22 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente misura esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda. Pertanto, al fine di soddisfare l'effetto di incentivazione dell'aiuto previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/08, si ritiene che tale effetto sussista se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto.

Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari e impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo, l'intero progetto non è ammissibile.

8. Tipologia e entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato, integrato (ove consentito dal massimale dell'equivalente sovvenzione lordo – E.S.L.) da un contributo a fondo perduto.

Al momento della presentazione della domanda di accesso all'agevolazione il proponente dovrà indicare a quale delle seguenti tipologie di agevolazione intende accedere, secondo la classificazione di seguito specificata:

TIPOLOGIA 1 - agevolazioni concesse nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 80% fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di € 4.000.000,00) e 20% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, è così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di € 4.000.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20% ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull'ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30% ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di € 500.000,00

Medie imprese:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 70% fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di € 4.000.000,00) e 30% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10% ESL (calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20% ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di € 500.000,00.

Le suddette agevolazioni verranno concesse nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, ed in particolare:

- art. 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione⁴;
- art. 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI⁵;
- art. 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (voce V, del paragrafo 9).

⁴ Ai sensi del paragrafo 9 sono escluse le categorie di spesa nello stesso non espressamente indicate, quali le spese di acquisto di terreni e fabbricati.

⁵ Cfr. vedi nota precedente.

Nel caso di imprese che:

- operino nei settori dell'industria siderurgica o delle costruzioni navali o delle fibre sintetiche,
- siano localizzate in aree 107.3.c TFUE (ex 87.3.c TCE),
- intendano beneficiare della maggiorazione dell'agevolazione in base all' art. 13 Regolamento (CE) n. 800/08,

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione Europea.

L'obbligo della preventiva notifica e dell'autorizzazione comunitaria viene meno nel caso in cui dette imprese non richiedano la maggiorazione d'aiuto prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) 800/08 ma propongano domanda in base all'art. 15 del Regolamento medesimo oppure propongano la domanda di finanziamento con riferimento alla tipologia 2) in de minimis.

Non sono ammissibili gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli.

TIPOLOGIA 2 - agevolazioni concesse nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. n.1998/2006 ('de minimis')

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 80% fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 1.000.000,00) e 20% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del massimale de minimis disponibile per l'impresa, calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili di cui al successivo paragrafo 9.

Le suddette agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*De minimis*)⁶.

Non sono ammissibili gli aiuti a favore di attività del settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.

9. Spese ammissibili

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente ad investimenti rientranti nelle categorie di spesa di seguito elencate, consistenti nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento, nella diversificazione della produzione di uno

⁶ Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL: equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente spettante in base al presente bando con altre agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati successivamente all'invio della domanda, che si sostanziano in:

- I. Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- III. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
- IV. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione;
- V. servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, di assistenza tecnologica e servizi di trasferimento di tecnologie (tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi agli ordinari costi di gestione dell'impresa, quali, ad esempio, la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità; inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione);
- VI. acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione.

Le spese tecniche di cui al punto I sono ammissibili fino ad una percentuale massima del 5% calcolata con riferimento all'importo totale delle voci di spesa sopraindicate.

I servizi di consulenza ed equipollenti di cui al punto V sono ammissibili fino ad un importo massimo del 50% dei costi dei servizi stessi.

Le spese per essere ammissibili, devono:

- a. riguardare beni o servizi utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b. riguardare beni o servizi ammortizzabili;
- c. riguardare beni o servizi acquistati presso terzi alle condizioni di mercato senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁷ sul venditore o viceversa;
- d. essere nuovi di fabbrica, per quanto riguarda gli attivi materiali;
- e. figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di cinque anni.

Gli attivi materiali e immateriali acquisiti e realizzati con le agevolazioni del POR devono essere mantenuti nello stabilimento del beneficiario per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet⁸ delle Direzioni Regionali Attività produttive e Ambiente e di Finpiemonte S.p.A..

⁷ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁸ Fare riferimento al documento denominato "Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi"

10. Divieto di cumulo

L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali o regionali.

11. Modalità applicative

11.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) a Finpiemonte S.p.A.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

In occasione della pubblicazione del bando, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>, sarà possibile effettuare il download del "Manuale utente" contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell'intervento nel sistema geografico regionale.

A partire dalle ore 9.00 del 19 aprile 2010 gli utenti, previo accreditamento, potranno inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali dell'impresa proponente.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere presentate esclusivamente avvalendosi del modulo allegato in fac-simile al presente bando (Allegato 1), compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite: (a) raccomandata A/R da inviare Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione; (b) corriere espresso da consegnare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte S.p.A..

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegati le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 26 Aprile 2010 e istruite e finanziate fino a esaurimento delle risorse.

Le domande la cui istruttoria si concluda positivamente ma che non possano essere finanziate immediatamente per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, sono collocate in lista di attesa e sono finanziate con i rientri del fondo rotativo regionale.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a. progetto, composto da elaborati grafici e documentali, approfondito ad un livello di dettaglio che consenta la piena valutazione delle soluzioni proposte e fornisca gli elementi necessari per la corretta individuazione del regime di aiuti richiesto. In particolare il progetto deve contenere una relazione tecnico – economica, conforme al modello di cui all'Allegato 2, che illustri le finalità dell'iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica, evidenziando esplicitamente:
 1. le caratteristiche tecnologiche dell'intervento, con particolare riferimento alle prestazioni energetiche dei sistemi che si intende produrre;
 2. il calendario delle attività e della loro durata con espressa indicazione dei termini di inizio e fine lavori (diagramma di Gantt);
 3. le ricadute socio economiche dell'iniziativa, evidenziando il numero di persone coinvolte nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione.

Il progetto deve essere sottoscritto in originale, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, e deve recare altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

11.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento d'identità, ecc.).

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.);
- tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le disposizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini previsti dal bando e la validità temporale del POR;
- compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, divieto di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);
- rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto/investimento;

- qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle disposizioni del bando;
- ricadute ed impatti attesi sul beneficiario coerenti con la finalità della misura (mantenimento o incremento quote di mercato, insediamento, rafforzamento e sviluppo di cluster o filiere nel campo dei beni strumentali per l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, incremento occupazionale atteso);
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto proponente;
- istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, l'Ente gestore si avvale di un Comitato di Valutazione composto da rappresentanti della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A. eventualmente integrato da esperti individuati dalla Direzione Ambiente.

11.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) del precedente paragrafo 11.2, viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte S.p.A. informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito, dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili e dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d) del citato paragrafo.

Qualora l'Ente gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese all'Ente gestore, anche a

mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta precedentemente citata.

A seguito della ricezione della comunicazione, da parte dell'Istituto di credito, del superamento dell'istruttoria bancaria (di cui al paragrafo 11.2d) Finpiemonte S.p.A. procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e dell'importo del finanziamento del contributo concesso) e ne darà tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione

- dovrà essere acquisito il "documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso in cui tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.
- dovrà essere acquisita la dichiarazione cd "Deggendorf" aggiornata.

Nel caso di agevolazione concessa nell'ambito del regime "de minimis", la concessione è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del "massimale de minimis".

12. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

Lo stanziamento iniziale disponibile del presente bando è pari a € 20.000.000,00.

13. Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto del POR sono le seguenti:

- a) Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali (fondo rotativo) e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione.

Il prestito sarà rimborsato in settantadue mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

- b) Il contributo a fondo perduto viene erogato nel seguente modo:

- in una percentuale proporzionale all'entità delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario ammesse all'agevolazione (documentate da fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e presentate per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14, fino ad un massimo dell'80% del contributo pubblico concesso;

- il saldo del contributo pubblico è erogato alla presentazione della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ed in seguito alla “verifica finale” svolta da Finpiemonte S.p.A. (v. infra par. 14.).

Finpiemonte S.p.A. effettua le erogazioni del contributo a fondo perduto entro 60 giorni dalle operazioni di rendicontazione in itinere e finale effettuate dal beneficiario nelle date indicate al successivo paragrafo 14.

14. Stato avanzamento della spesa, esecuzione lavori e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere) sempre che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla concessione dell’agevolazione. La spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette. Finpiemonte S.p.A. si riserva di valutare in fase di saldo del contributo pubblico del POR eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, ai fini della verifica finale e dell’erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte S.p.A. Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell’agevolazione oggetto del presente bando. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l’impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell’impresa – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

15. Varianti

Le variazioni relative alla titolarità dell'intervento devono essere tempestivamente comunicate alla Finpiemonte S.p.A. che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.

Fermo restando il termine massimo di realizzazione degli investimenti previsto al precedente paragrafo 7 del bando, ogni variazione riguardante il cronoprogramma approvato deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. ed autorizzata dal soggetto che ha deliberato l'ammissione all'agevolazione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, al momento delle rendicontazione intermedie o della verifica finale sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, anche a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti, la funzionalità o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16. Revoca delle agevolazioni

Si procederà alla revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- nel caso in cui l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi – verso il gestore Finpiemonte S.p.A. o verso la Regione – derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento bancario;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento bancario;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;

- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale (o dell'area 87.3.c) nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione;
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo paragrafo 18, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare degli aiuti erogati.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione degli aiuti erogati.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (o, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, dalla Commissione Europea), vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca; sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale e/o da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate.

17. Procedimento di revoca

Nei casi che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di

raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte S.p.A. esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, la Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni

18. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti Uffici della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

Il beneficiario delle agevolazioni cura la conservazione della documentazione e degli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" da archiviare secondo le modalità che verranno definite nell'atto di concessione dell'agevolazione. Tale documentazione viene resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione del POR.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto finanziato secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

19. Pubblicizzazione degli interventi

Per ciascun intervento che fruisca dei contributi previsti dal presente Bando, per il quale il contributo pubblico totale superi 500.000 euro ed il progetto consista nell'acquisto di un oggetto fisico ovvero nel finanziamento di interventi costruttivi, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'intervento in corso di realizzazione è stato selezionato nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte, e che viene realizzato con il concorso di

risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

In particolare, i beneficiari dovranno obbligatoriamente:

- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii., entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii. Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente, sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Commissione Europea;
- nel caso in cui l'operazione consista in un intervento costruttivo ed il contributo pubblico totale superi i 500.000 euro, installare durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii..

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dalla Regione Piemonte nell'atto di concessione del contributo pubblico.

20. Conformità alla normativa comunitaria

Gli aiuti contenuti nel presente bando, anche per quanto non esplicitamente riportato, sono conformi al Regolamento (CE) della Commissione N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008, pag. 3; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione ai sensi del considerando 16 e dell'art. 1, comma 6, lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. 'clausola Deggendorf').

21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale, nonché le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.